

8.2.6.3.4. M06.04(5c) - Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione intende favorire la creazione o lo sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali, con i seguenti obiettivi:

- creare o stabilizzare posti di lavoro;
- favorire lo sviluppo di imprese forestali;
- favorire la produzione di energia termica a partire da biomasse forestali di origine locale (approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km).

Quindi, l'operazione riguarda le seguenti attività:

- produzione di energia termica a partire da biomasse forestali di origine locale.

La sottomisura risponde al fabbisogno F18 (Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'industria alimentare a fini energetici).

L'operazione concorre alle focus area 5c.

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime "de minimis")

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Micro e Piccole Imprese aventi sede nelle zone rurali C e D della Liguria con esclusione delle aziende agricole.

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi relativi a:

- acquisto e installazione di caldaie a biomassa, compresi i manufatti edili necessari, per la produzione di energia termica di potenza non superiore a 5 MW termici;

- realizzazione della rete di distribuzione del calore.

L'ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini di ridurre l'impatto ambientale il sostegno è limitato agli impianti che possono garantire un approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km.

La tipologia di operazione è operativa esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall'Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4 "sfide territoriali"; gli investimenti devono essere localizzati in tali aree.

Gli investimenti sostenuti nell'ambito di questa operazione devono essere conformi all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 con particolare riferimento alla lettera c) - efficienza energetica - e lettera e) per la quale si stabilisce che non è ammesso l'utilizzo di cereali ed altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e altre colture agricole e forestali dedicate, ma solo di biomasse legnose (non da colture dedicate), sottoprodotti agricoli (paglia, stocchi, residui di potatura, ecc.) e agro-industriali (sansa, vinacce, ecc.).

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1. Investimenti che creano nuovi posti di lavoro;
2. età del beneficiario (al fine di garantire una maggior durata dell'investimento);
3. investimenti realizzati nel quadro di un progetto di cooperazione con enti locali.
4. Rapporto fra costi e benefici

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile sostenuta.

Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
3. verifica ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell'azienda)
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto

- progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
 7. Verifica della effettiva realizzazione degli investimenti
 8. Verifica del mantenimento in uso degli investimenti realizzati
 9. Verifica del rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica
 10. verifica dello status di Pmi;
 11. verifica del rispetto del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;
 12. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
 13. Valutazione dei criteri di selezione;
 14. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

8.2.6.3.4.9.2. Misure di attenuazione

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di verifica (VCM)
3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezziari, confronto di preventivi
4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: controlli in situ sul 100% degli interventi finanziati
8. verifica del mantenimento in uso degli investimenti realizzati: accesso e consultazione banche dati; controlli in situ a campione su tutti gli interventi finanziati per il periodo di durata del vincolo
9. verifica del rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica: acquisizione e verifica sulla base della documentazione tecnica delle attrezzature installate
10. verifica del requisito di PMI: accesso e consultazione basi dati di altri Enti, nei casi dubbi richiesta di una attestazione da tecnico abilitato e controlli in situ.
11. rispetto del regime "de minimis: verifica entità contributi percepiti nel triennio precedente tramite accesso a banche dati disponibili
12. tracciabilità dei controlli amministrativi: check-list per ogni controllo in situ effettuato
13. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate;
14. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento : controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo.

8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M06.04.2 Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.3.4.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (9;10) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.3.4.9.2 (VCM).

- I rischi collegati alla gestione (I-8;I2) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.6.3.4.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato sulla base delle spese ammissibili.

8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

1. Qualità delle domande
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità specifici per tipo di operazione
3. verifica ragionevolezza dei costi
4. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, errori di misura e contabilizzazione
5. Verifica della effettiva realizzazione degli investimenti e mantenimento impegni
6. Sistemi di controllo
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo
8. verifica sovrapposizione con agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali
9. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

1. Qualità delle domande: formazione e analisi feed-back
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e degli investimenti: sistemi standardizzati di verifica
3. Ragionevolezza dei costi: costi standard, prezzari, confronto di preventivi
4. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione, formazione
5. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti e mantenimento impegni: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati e controlli programmati a campione con predisposizione di apposita check list per tracciabilità controlli amministrativi
6. Sistemi di controllo: SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione procedure, definizione di manualistica, formazione e profilatura degli utenti
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
8. verifica di sovrapposizioni con agevolazione con altri fondi: consultazione banche dati disponibili

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

La misura 6 presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.4.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (2) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.4.1 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1;3;4;5;6;7;8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.6.4.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.6.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

L'informazione è descritta nel pertinente capitolo della tipologia di operazione.

8.2.6.6. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è descritta al capitolo 8.2.6.3.1.11.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione è descritta al capitolo 8.2.6.3.1.11.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione è descritta al capitolo 8.2.6.3.1.11.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

L'informazione è descritta nel pertinente capitolo della tipologia di operazione.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Questa possibilità non è prevista

Settori di diversificazione interessati

L'informazione è descritta nel pertinente capitolo della tipologia di operazione.

8.2.6.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*